

Sentenza, Tribunale di Salerno, dott. A. Brancaccio, 07 gennaio 2016

www.expartecreditoris.it

**TRIBUNALE DI SALERNO
TERZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alessandro Brancaccio, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa iscritta al n. omissis/2008 del ruolo generale degli affari contenziosi civili

TRA

FALLIMENTO S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

-attore-

E

SOCIETA' S.R.L.,

LEASING SPA,

-convenuti-

AVENTE AD OGGETTO: AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA;

SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI:

per l'attore (come da atto introduttivo del giudizio)

"a) dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di cessione del 20.02.2004 con il quale la S.P.A. ha ceduto il contratto di locazione finanziaria sopra descritto con effetto dal 10.2.2004 alla SOCIETA' S.R.L. al prezzo convenuto e pagato di euro 366.666,00;

b) condannare, conseguentemente, la SOCIETA' S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre maggiorazione, IVA e CPA, in sentenza esecutiva";

per la convenuta SOCIETA' S.R.L.(come da comparsa di risposta) — "conclude per il rigetto della domanda. Con vittoria di spese ed onorari";

per la convenuta LEASING S.P.A. (come da comparsa di risposta) —"conclude

1) per il rigetto della domanda in quanto inammissibile, improcedibile edimproponibile, oltre che totalmente infondata in fatto e in diritto anche in quanto prescritta;

2) per la condanna ex art. 96 c.p.c. a norma del primo e terzo comma in misura direttamente proporzionale al valore della proposta;

3) con vittoria di spese come per legge".

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,
registro affari amministrativi numero 8231/11*

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyrights © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Salerno, dott. A. Brancaccio, 07 gennaio 2016

Con atto di citazione regolarmente notificato, il fallimento della S.P.A. IN LIQUIDAZIONE evocava in giudizio la SOCIETA' S.R.L. onde sentir dichiarare, ai sensi degli artt. 2901 cod civ. e 66 r.d. n. 267/1942, l'inefficacia della scrittura privata del 20 febbraio 2004, con la quale la società sottoposta al procedimento concorsuale aveva ceduto alla convenuta, al prezzo di euro 366.666,00, il contratto di locazione finanziaria stipulato con la LEASING S.P.A. il 13 giugno 2001 per l'utilizzazione dell'immobile contraddistinto nel catasto fabbricati del comune di Salerno al foglio omissis, particella omissis, subalterno omissis, deducendo che: alla data della cessione del contratto, la S.P.A. aveva provveduto al pagamento della maxi rata di euro 277.595,98 e di n. 33 rate mensili di euro 10.912,89 ciascuna per la complessiva somma di euro 637.720,95, sostenendo anche costi per la ristrutturazione del cespite nella misura di euro 146.665,54; a fronte di tali esborsi, la S.P.A. aveva ceduto il contratto di locazione finanziaria ad un prezzo manifestamente inadeguato, soprattutto in ragione della circostanza che la SOCIETA' S.R.L. aveva conseguito la possibilità di acquisire l'immobile mediante il pagamento della sola somma di euro 1.098.784,00, di cui euro 732.118,29 per i restanti sessantadue canoni mensili e il prezzo di riscatto ed euro 366.660,00 per il corrispettivo versato alla società fallita; la cessione del contratto di locazione finanziaria aveva ridotto la consistenza patrimoniale della S.P.A.; la SOCIETA' S.R.L. era ben consapevole del danno che tale atto avrebbe arrecato ai creditori della società fallita.

Nel costituirsi in giudizio, SOCIETA' S.R.L. contestava la fondatezza della domanda, assumendo che non ricorrevano i presupposti della revocatoria ordinaria. A seguito dalla prosecuzione del processo, dichiarato interrotto all'udienza dell' 1 maggio 2011, ai sensi dell'art. 301 c.p.c., per l'intervenuto decesso del difensore dell'attore, con ordinanza del 5/9 giugno 2014, veniva disposta, a norma dell'art. 102, comma 2, c.p.c., l'integrazione del contraddittorio nei confronti della LEASING S.P.A., configurandosi una fattispecie di litisconsorzio necessario.

Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 4 novembre 2014, la LEASING S.P.A., eccepeva la prescrizione dell'azione revocatoria e, in ogni caso, l'insussistenza dei presupposti per il relativo accoglimento.

La causa, di natura strettamente documentale, perveniva, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 20 maggio 2015.

Indi, previo decorso dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi giorni venti per quello delle memorie di replica, concessi ex artt. 281 quinquies, comma 1, e 190 c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.

La domanda è infondata e va rigettata.

In via preliminare, tuttavia, devono essere disattese le eccezioni di estinzione del processo e di prescrizione dell'azione revocatoria, rispettivamente sollevate dalla SOCIETA' S.R.L. e dalla LEASING S.P.A..

Ed infatti, a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 139/1967, n. 178/1970, ri. 159/1971 e n. 36/1976, il termine per la prosecuzione o la riassunzione del processo interrotto per la morte del procuratore costituito di una delle parti in causa decorre **non già dal giorno in cui si è verificato l'evento interruttivo**, bensì **da quello in cui la parte interessata alla prosecuzione** o alla riassunzione abbia avuto di tale evento **cognizione legale**, mediante dichiarazione, notificazione o certificazione, ovvero a seguito di lettura in udienza dell'ordinanza dichiarativa dell'interruzione, non essendo sufficiente la conoscenza *aliunde* acquisita.

Di conseguenza, da un lato, il termine stabilito dall'art. 305 c.p.c., essendo correlato alla data in cui per ciascuna delle parti si è verificato il presupposto della conoscenza, non decorre contemporaneamente nei confronti di tutte e, dall'altro lato, la dimostrazione della legale cognizione dell'evento interruttivo in tempo anteriore al semestre precedente la prosecuzione o la riassunzione del processo incombe sulla parte che ne eccepisce l'intempestività, giacché non può farsi carico all'altra dell'onere di fornire una prova negativa (cfr.,

Sentenza, Tribunale di Salerno, dott. A. Brancaccio, 07 gennaio 2016

ex plurimis, Cass. 29 dicembre 1999, n. 14691; Cass. 3 settembre 2009, n. 19122; Cass. 11 febbraio 2010, n. 3085; Cass. ord. 25 febbraio 2015, n. 3782).

Nel caso in esame, la SOCIETA' S.R.L., nell'eccepire l'estinzione del processo per inosservanza del termine perentorio previsto dall'art. 305 c.p.c., si è limitata a sostenere che il fallimento aveva conoscenza dell'intervenuto decesso del proprio difensore ben prima dei sei mesi antecedenti al deposito del ricorso per la prosecuzione del giudizio, avvenuto il 2 agosto 2011, senza, tuttavia, dimostrare, nonostante l'onere sulla stessa gravante, che l'attore ne aveva conseguito cognizione legale in un momento anteriore:

Ne deriva che, avendo il fallimento spiegato il ricorso per la prosecuzione del processo a distanza di meno di tre mesi dall' 11 maggio 2011, data dell'udienza in cui veniva pronunciata l'ordinanza dichiarativa dell'interruzione, e non avendo la SOCIETA' S.R.L. comprovato che, in realtà, la controparte aveva avuto formale conoscenza dell'intervenuto decesso del proprio difensore diverso tempo prima, non risulta in alcun modo configurabile la fattispecie estintiva del giudizio eccepita dalla convenuta.

Destituita di rilevanza giuridica è anche l'eccezione formulata dalla LEASING S.P.A. atteso che, quando l'azione revocatoria ordinaria sia stata promossa nei riguardi di uno soltanto dei litisconsorti necessari e il contraddittorio sia stato successivamente integrato nei confronti dell'altro, la notifica dell'atto introduttivo del giudizio è idonea, anche per quest'ultimo, ad interrompere la prescrizione con effetti permanenti fino al momento del passaggio in giudicato della sentenza che lo definisce, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, cod. civ.(cfr., ex ceteris, Cass. 20 maggio 1989, n. 2437; Cass. 26 luglio 2002, n. 11005; Casa ord. 7 novembre 2011, n. 23068).

Ed invero, la sussistenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra il cedente, il cessionario e il contraente ceduto nel giudizio diretto a conseguire la declaratoria di inefficacia dell'atto di cessione di un contratto di locazione finanziaria, determinando l'inscindibilità e l'unicità della causa, non consente di distinguere tra l'azione proposta nei confronti della SOCIETA' S.R.L. e quella esperita nei riguardi della LEASING S.P.A., sicché la notifica dell'atto introduttivo del processo di cognizione produce inevitabilmente l'effetto interruttivo del termine prescrizione di cui all'art.2903 cod. civ. nei confronti di tutti i convenuti e, dunque, anche di quello rispetto al quale il contraddittorio è stato regolarizzato soltanto successivamente per effetto dell'ordinanza pronunciata dal giudice ai sensi dell'art. 102, comma 2, e.p.c., senza che, per ciò stesso, sia configurabile una violazione del principio della certezza del diritto, giacché proprio l'unitarietà della controversia impone che gli effetti della decisioni riguardino indistintamente, in ogni tempo, ciascuna delle parti nella medesima coinvolte.

Ciò posto, per quanto attiene al merito del giudizio, occorre rilevare, in una prospettiva di carattere generale, che, ai sensi dell'art. 2901, comma 1, cod. civ., il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:

- 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
- 2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.

L'art. 2901, comma 1, cod. civ, ha, accolto una nozione di credito in senso lato, comprensiva della ragione o dell'aspettativa giuridicamente rilevante, non richiedendo i normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità previsti dall'art. 474, comma 1, c.p.c. per il titolo esecutivo.

Ne consegue che anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare, sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito, l'insorgere della posizione giuridica soggettiva che legittima

Sentenza, Tribunale di Salerno, dott. A. Brancaccio, 07 gennaio 2016

l'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un., ord. 18 maggio 2004, n. 9440; Cass. 9 febbraio 2012, n. 1893; Cass. 14 maggio 2013, n. 11573; Cass. 7 Infiggi° 2014, n. 9855).

Ai fini della proposizione e dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, inoltre, non è necessario dimostrare, sotto il **profilo oggettivo**, la totale compromissione della consistenza dei beni del debitore, essendo sufficiente il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, nel senso che *eventus damni* può consistere non solo in una variazione quantitativa del suo patrimonio, ma anche in una modificazione qualitativa del medesimo (cfr., ex plurimis, Cass. 29 marzo 2007, n. 7767; Cass. 9 febbraio 2012, n. 1896; Cass. 3 febbraio 2015, n. 1902).

Quando l'atto dispositivo sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, sotto il profilo **soggettivo**, è la conoscenza che il debitore abbia dei pregiudizi arrecati alle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'analoga consapevolezza in capo al terzo, potendo la prova della sussistenza della scientia damni essere fornita tramite presunzioni e, dunque, fondarsi anche su elementi indiziari, purché gravi, precisi e concordanti, ai sensi dell'art. 2729, comma 1, cod. civ. (cfr., ex plurimis, Cass. 5 giugno 2000, n. 7452; Cass. 17 agosto 2011, n. 17327; Cass. 30 dicembre 2014, n. 27546).

Quando, invece, l'atto dispositivo sia antecedente al sorgere del credito, la condizione per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria è la sussistenza del *consilium fraudis del debitore* nonché, per gli atti a titolo oneroso, della partecipazione *fraudis* del terzo, vale a dire della conoscenza, da parte di quest'ultimo, della dolosa preordinazione del negozio traslativo rispetto alle obbligazioni future, potendo, anche in tal caso, la prova dell'esistenza degli elementi soggettivi essere fornita tramite presunzioni, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità ove adeguatamente motivata (cfr., ex ceteris, Cass. 21 settembre 2001, n. 11916; Cass. 9 maggio 2008, n. 11577; Cass. 7 agosto 2008, n. 24757).

Nella specifica ipotesi in cui l'azione revocatoria ordinaria sia esercitata dal curatore fallimentare, quest'ultimo, fermo restando l'onere di dimostrare la sussistenza del presupposto soggettivo, è tenuto a provare, sotto il profilo oggettivo, ad eccezione della fattispecie nella quale l'atto dispositivo sia stato intenzionalmente preordinato a pregiudicare il soddisfacimento di obbligazioni future, l'antiorità dell'insorgenza dei crediti o di alcuni dei crediti ammessi al passivo rispetto al negozio giuridico che si assume pregiudizievole, l'entità dei tali crediti e il mutamento quantitativo e qualitativo subito dal patrimonio del debitore per effetto del compimento del medesimo, potendosi, solo con l'acquisizione di tali dati, verificare in concreto, attraverso il loro raffronto, se il patto in questione abbia effettivamente leso le ragioni creditorie (cfr. Cass. 12 settembre 1998, n. 9092; cfr. Cass. 31 ottobre 2008, n. 26331; Cass. 31 ottobre 2012, n. 18847).

Alteris verbis, soltanto se dalla valutazione complessiva e rigorosa di tutti e tre questi elementi dovesse emergere che, in conseguenza dell'atto pregiudizievole, sia divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura eccedente la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore nei confronti dei propri creditori, potrà ritenersi dimostrata la ricorrenza dei presupposti oggettivi per l'accoglimento della domanda di cui agli artt. 2901 cod. civ. e 66 r.d. n. 267/1942.

Inoltre, quando l'azione revocatoria ordinaria sia promossa dal fallimento, non può trovare applicazione il principio secondo cui, a fronte dell'allegazione, da parte del creditore, delle circostanze che integrano l'*eventus damni*, incombe sul debitore l'onere di provare che il suo patrimonio residuo è sufficiente a soddisfare le ragioni della controparte (cfr., ex plurimis, Cass. 14 ottobre 2005, n. 19963; Cass. 29 marzo 2007, n. 7767; Cass. 3 febbraio 2015, n. 1902), giacché, da un lato, il curatore rappresenta contestualmente sia la massa dei creditori, sia il debitore fallito e, dall'altro, in ossequio al principio della vicinanza della prova, tale onere non può essere posto a carico del convenuto beneficiario dell'atto impugnato, che non è tenuto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale del suo dante causa (cfr. Cass. 12 aprile 2013, n. 8931).

Sentenza, Tribunale di Salerno, dott. A. Brancaccio, 07 gennaio 2016

Nella fattispecie *de qua agitur*, il fallimento non ha dimostrato, sotto il profilo oggettivo, né la **preesistenza dei crediti ammessi al passivo alla stipulazione della cessione del contratto di locazione finanziaria di cui invoca la declaratoria di inefficacia, né la dolosa preordinazione dell'atto rispetto ai crediti successivamente sorti, né l'ammontare dei medesimi, né l'effettivo decremento della consistenza patrimoniale della S.P.A. a seguito del predetto negozio giuridico e la conseguenziale inidoneità dei beni residui a garantire il soddisfacimento delle pretese creditorie azionate in sede concorsuale, né, sotto l'aspetto soggettivo, la sussistenza della scientia damni in capo alla società debitrice, alla SOCIETA' S.R.L. e alla LEASING S.P.A..**

Ed infatti, il fallimento si è limitato ad asserire che la cessione del contratto di locazione finanziaria era avvenuta ad un prezzo incongruo, sostenendo che tale circostanza, da un lato, aveva comportato la riduzione del patrimonio della S.P.A.e, dall'altro, disvelava la consapevolezza, da parte della società debitrice e della sua avente causa, del pregiudizio che l'atto di cui trattasi avrebbe causato alle ragioni creditorie.

Tuttavia, l'eventuale sproporzione tra il valore del contratto ceduto e il prezzo corrisposto dalla cessionaria, ove superiore alla misura di un quarto, avrebbe assunto dirimente rilevanza qualora il fallimento avesse promosso l'azione revocatoria prevista dall'art. 67, comma 1, n. 1, r.d. n. 267/1942, ma, nell'ambito del giudizio di cui all'art. 2901 cod. civ., è inidonea a dimostrare, *ex se*, in mancanza di ulteriori riscontri oggettivi, come l'insussistenza di altri beni aziendali suscettibili di escussione, l'intervenuta compromissione del patrimonio della società debitrice.

D'altra parte, non essendo stato indicato nella scrittura privata del 20 febbraio 2004 il prezzo della cessione del contratto di locazione finanziaria, la cui determinazione veniva dalla parti rinviata ad una separata convenzione, non è configurabile alcun parametro di riferimento per valutare se e in quale misura il corrispettivo versato alla S.P.A. fosse effettivamente incongruo rispetto al valore della posizione giuridica trasferita alla SOCIETA' S.R.L..

In ogni caso, il fallimento avrebbe dovuto provare che il contratto di locazione finanziaria stipulato il 20 febbraio 2004 costituiva, se non la sola, una delle poche componenti attive del patrimonio della S.P.A., con la conseguenza che, per effetto della sua cessione, peraltro avvenuta ad un prezzo definito incongruo, il soddisfacimento dei creditori sociali sarebbe stato inevitabilmente pregiudicato.

In realtà, sebbene non ne fosse onerata, è stata la SOCIETA' s.r.l. a dimostrare, mediante la produzione della relazione estimativa redatta in sede concorsuale, che il valore della sola consistenza immobiliare della società fallita ammontava ad euro 7.400.000,00 circa, in tal modo documentando che il patrimonio della S.P.A. continuava ad essere ampiamente sufficiente ad assicurare la realizzazione delle pretese creditorie, nonostante la cessione del contratto di locazione finanziaria, dalla quale, peraltro, derivava una diminuzione dell'indebitamento della cedente per effetto dell'esclusione della SOCIETA' S.R.L. dal novero dei suoi creditori.

Ne consegue che il negozio giuridico impugnato dal fallimento non ha comportato una reale compromissione della consistenza del patrimonio della S.P.A. e, dunque, non ha determinato l'insorgere dell'eventus damni, inteso come effettivo pregiudizio arrecato dal compimento dell'atto alle ragioni creditorie.

Sebbene la carenza del presupposto oggettivo della revocatoria ordinaria costituisca elemento assorbente ai fini della reiezione della domanda, in ogni caso, neanche il requisito soggettivo della *scientia damni* in capo alle parti risulta configurabile, dal momento che, da un lato, l'atto di cessione del contratto di locazione finanziaria non prevedeva condizioni economiche gravose o svantaggiose per la S.P.A. e, dall'altro, proprio la sussistenza di un cospicuo patrimonio immobiliare induceva ad escludere che la stipulazione del negozio giuridico impugnato potesse provocare nocumento ai diritti dei creditori

Sentenza, Tribunale di Salerno, dott. A. Brancaccio, 07 gennaio 2016

Le spese processuali, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91 c.p.c., devono gravare sull'attore e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore indeterminabile, cui riconducibile la presente, non essendo stata documentata l'entità dei crediti concorsuali a tutela dei quali la domanda è stata proposta (cfr., ex ceteris, Cass. 6 dicembre 1986, n.7250; Cass. 17 marzo 2004, n. 5402; Cass. ord. 9 maggio 2014, n. 10089), ed in rapporto all'attività difensiva rispettivamente espletata dai convenuti, in complessivi euro 15.000,00 per compensi, di euro 11.000,00 (curo 2.500,00 per la fase di studio, euro 2.000,00 per la fase introduttiva, euro 1.500,00 per la fase istruttoria ed euro 5.000,00 per la fase decisionale) in favore della S.R.L. ed euro 4.000,00 (curo 1.100,00 per la fase di studio, euro 700,00 per la fase introduttiva ed euro 2.200,40 per la fase decisionale) in favore della BANCA oltre rimborso forfettario del 15%, Cap e Iva, ex artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 e del punto 2 dell'allegata tabella.

Non sussistono, invece, margini di accoglimento della domanda spiegata, ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c., dalla LEASING S.P.A. nei confronti dell'attore, non essendo stati forniti elementi di valutazione comprovanti la natura e l'entità del nocumento alla stessa derivante dall'altrui iniziativa giudiziaria, né, tanto meno, indicati i parametri per una liquidazione equitativa, con la conseguenza di precludere all'organo giudicante la possibilità di riconoscere danni ulteriori rispetto a quelli eliminabili con una statuizione favorevole sulle spese di lite (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un., ord. 20 aprile 2004, n. 7583; Cass. 15 febbraio 2007, n. 3388; Cass. 8 giugno 2007, n. 13395).

Ed invero, la facoltà di liquidare d'ufficio il danno da responsabilità processuale aggravata, concessa all'organo giudicante dall'art. 96 c.p.c., risponde al criterio generale sancito dagli artt. 1226 e 2056 cod. civ., senza introdurre alcuna deroga all'onere di allegazione degli elementi di fatto idonei a dimostrarne l'effettività.

Il potere attribuito al giudice, infatti, non trasforma il risarcimento in una pena pecuniaria, né in un danno punitivo disancorato da qualsiasi esigenza probatoria, restandolo stesso connotato dalla natura riparatoria di un pregiudizio effettivamente sofferto, senza assumere, invece, carattere sanzionatorio od afflittivo.

Tale interpretazione risulta avvalorata dall'art. 45, comma 12, legge n. 69/2009, che, nell'aggiungere un terzo comma all'art. 96 c.p.c., ha introdotto una vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla prova del danno e della sua derivazione dall'avversa condotta processuale (cfr. Cass. 30 luglio 2010, n. 17902).

L'art. 45, comma 12, legge n. 69/2009, tuttavia, è applicabile solo ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore, sicché, essendo stato il presente processo incardinato con atto di citazione notificato il 3/5 luglio 2008, non è consentito condannare l'attore al pagamento, in favore della predetta convenuta, ai sensi dell'attuale art. 96, comma 3, c.p.c., di una somma equitativamente determinata.

P.Q.M.

Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal fallimento della S.P.A. in liquidazione con atto di citazione dell' 1 luglio 2008, così provvede;

1. rigetta la domanda;

2. condanna il fallimento della S.P.A. in liquidazione alla refusione delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 15.000,00 per compensi, di cui euro 11.000,00 (euro 2.500,00 per la fase di studio, euro 2.000,00 per la fase introduttiva, euro 1.500,00 per la fase istruttoria ed euro 5.000,00 per la fase decisionale) in favore della SOCIETA' S.R.L. ed euro 4.000,00 (euro 1.100,00 per la fase di studio, euro 700,00 per la fase introduttiva ed euro 2.200,00 per la fase decisionale) in favore della LEASING S.P.A., oltre rimborso forfettario del 15%, Cap e Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 e del punto 2 dell'allegata tabella;

Sentenza, Tribunale di Salerno, dott. A. Brancaccio, 07 gennaio 2016

3. rigetta la domanda di risarcimento dei danni per responsabilità aggravata proposta, ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c., dalla LEASING S.P.A. nei confronti del fallimento della S.P.A. in liquidazione.

Salerno, li 8 dicembre 2015

Il Giudice
dott. Alessandro Brancaccio

deposita in cancelleria il 7 gennaio 2016

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*